

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V C O M M I S S I O N E

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 2 MARZO 1950

(49ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra » (N. 869) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 402
PIETRA . . . . .	403
BERTONE . . . . .	403

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Fortunati, Mancinelli, Morandi, Ottani, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zotta.

In sostituzione del senatore Ferragni è presente il senatore Lanzetta.

RUGGERI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra » (N. 869) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri delle finanze e delle corpo-

## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª RIUNIONE (2 marzo 1950)

razioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze - foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra ».

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948 diceva testualmente: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato a rimborsare, in 5 rate annuali uguali posticipate, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione annua del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1945, in attuazione del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1795 convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra ».

Si tratta dunque soltanto di questo: mentre prima era previsto che questo rimborso venisse effettuato per le somme anticipate a tutto il 31 dicembre 1945, adesso si prevede che debbano essere rimborsate anche le somme che sono state anticipate a tutto il 31 dicembre 1947. Non è quindi che un aggiornamento. Credo perciò che non ci siano difficoltà nell'approvare senz'altro questo articolo. Poichè nessuno fa delle osservazioni lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 2.

Le disposizioni, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756.

(È approvato).

## Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi dei capitoli 478 e 601 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli esercizi successivi.

Il capitolo 478 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 reca esattamente: « Interessi compresi nelle annualità dovute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di rimborso dei rispettivi crediti verso lo Stato per somme dagli stessi somministrate per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra ». La cifra corrispondente è di 74.521.200. Il capitolo 601 reca: « Rimborso all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei rispettivi crediti verso lo Stato per somme da essi somministrate per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra ». La cifra corrispondente è di 285.438.900.

Sono proprio i due capitoli che si riferiscono a questo disegno di legge che stabiliscono l'entità della cifra.

PIETRA. Vorrei sapere dal Presidente chi ha fissato l'interesse del 6 per cento, che mi sembra un po' alto.

PRESIDENTE. Lo ha fissato la legge precedente.

BERTONE. Evidentemente ci dovrà essere un aumento di pagamenti che deve essere stabilito nel bilancio. Perciò sarà necessaria qualche variazione.

PRESIDENTE. Nel 1949-50 è previsto che il versamento viene fatto in queste cifre che ho detto, ma naturalmente nei bilanci successivi verrà fatto il necessario aggiornamento. Se nessuno ha altre osservazioni da fare pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.